

**Guida operativa ai procedimenti amministrati dalla
Camera arbitrale
(art. 3 del Regolamento sulla organizzazione e sul
funzionamento della Camera arbitrale del 1 luglio 2020)**

Indice - glossario

1. Finalità e ambito di applicazione

Sezione I – Arbitrato

2. Norme applicabili
3. Controversie arbitrali amministrabili dalla Camera arbitrale
4. Valore delle controversie arbitrali
5. Sede
6. Termini
7. Quiescenza del procedimento arbitrale
8. Compensi e costi
9. Domanda di arbitrato
10. Nomina degli arbitri
11. Accettazione degli arbitri
12. Nomina del segretario, formazione e trasmissione atti
13. Udienze e tentativo di conciliazione
14. Poteri cautelari e istruttoria
15. Nomina consulente tecnico
16. Lodo arbitrale
17. Pubblicità

Sezione II – Accordi bonari

18. Domanda di indicazione di una lista di esperti da parte del RUP
19. Criteri per l'individuazione degli esperti per i procedimenti di accordo bonario
20. Nomina diretta dell'esperto da parte della Camera arbitrale
21. Incompatibilità
22. Obblighi deontologici

Sezione III – Albi ed elenchi presso la Camera arbitrale

23. Iscrizione all'Albo degli arbitri
24. Iscrizione all'Elenco dei periti
25. Iscrizione all'Elenco dei segretari dei collegi arbitrali

Disposizioni finali

26. Efficacia

Appendice

- » [A1. Modello per la determinazione del valore della controversia](#)
- » [A2. Modello per l'accettazione della nomina quale componente del collegio arbitrale](#)
- » [A3. Modello per l'iscrizione all'Albo degli arbitri](#)
- » [A4. Modello per l'iscrizione all'Elenco dei periti](#)
- » [A5. Modello per l'iscrizione all'Elenco dei Segretari dei collegi arbitrali](#)
- » [A6. Modello Conferma per l'iscrizione all'Elenco dei Segretari dei collegi arbitrali](#)

Abbreviazioni

Regolamento: Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera arbitrale, approvato dall'Autorità nazionale Anticorruzione, 1 luglio 2020, in G.U. n. 185 del 24 luglio 2020

CCP: Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023

c.p.c.: Codice di procedura civile

CCT: Collegio Consultivo Tecnico

CTU: Consulente tecnico d'ufficio

TUPI: Testo unico del pubblico impiego, dlgs. n. 165/2001

[torna all'indice ↑](#)

§§§§

1. Finalità e ambito di applicazione

1.1. La presente Guida operativa (di seguito, [Guida](#)), adottata anche ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera arbitrale (di seguito, [Regolamento](#)), persegue la finalità di favorire l'uniforme e coordinata interpretazione delle norme applicabili all'arbitrato nella materia dei contratti pubblici amministrato dalla Camera arbitrale e di facilitarne, anche attraverso soluzioni operative, la più utile applicazione.

1.2. La Guida trova applicazione in tutti gli ambiti di competenza della Camera arbitrale. In particolare: arbitrato ([sez. I](#)); individuazione e nomina

degli esperti ai fini degli accordi bonari ([sez. II](#)); gestione dell'Albo degli arbitri, degli Elenchi dei periti e dei segretari ([sez. III](#)).

[torna all'indice ↑](#)

Sezione I – Arbitrato

2. Norme applicabili

2.1. I giudizi arbitrali sono regolati dalle norme del Codice di procedura civile (di seguito, c.p.c.), salvo quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici (di seguito, CCP).

2.2. Le parti possono stabilire nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, comunque anteriore alla instaurazione del giudizio arbitrale, ulteriori norme per il procedimento arbitrale, purché compatibili con le norme di cui al [punto 2.1](#), nel rispetto dei principi del contraddittorio e di parità delle parti.

2.3. I componenti del collegio arbitrale sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento stabilite del [Codice deontologico](#) adottato dalla Camera arbitrale, ai sensi dell'art. 214, comma 2, CCP. Agli ausiliari del collegio arbitrale le norme del Codice deontologico si applicano in quanto compatibili con il ruolo dagli stessi svolto.

2.4. Le parti, i loro difensori e i consulenti sono comunque tenuti a rispettare i canoni della riservatezza, correttezza, integrità e leale collaborazione, a presidio del giusto ed efficiente svolgimento del giudizio arbitrale.

[torna all'indice ↑](#)

3. Controversie arbitrali amministrabili dalla Camera arbitrale

3.1. Sono amministrabili dalla Camera arbitrale le seguenti controversie arbitrali:

§ controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee;

§ controversie relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica, oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile (di seguito, c.c.);

§ controversie che comunque abbiano a oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici;

§ controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 CCP.

[torna all'indice ↑](#)

4. Valore delle controversie arbitrali

4.1 Le parti del procedimento arbitrale sono tenute a cooperare con la Camera arbitrale ai fini della preliminare individuazione del valore della controversia deferita in arbitrato. In particolare:

§ chi agisce in arbitrato, contestualmente al promovimento del relativo procedimento presso la Camera arbitrale, assolve all'onere di indicare il valore complessivo delle domande proposte;

§ chi resiste nell'ambito del procedimento arbitrale, con il deposito dell'atto di resistenza, assolve contestualmente all'onere di indicare alla Camera arbitrale il valore complessivo delle domande riconvenzionali eventualmente proposte.

4.2 Ai fini della quantificazione del valore complessivo, le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali, mentre agli stessi fini non si computano quelle proposte in via subordinata, o alternativa.

4.3 Ai fini della preliminare pubblicazione del valore della controversia sul proprio sito istituzionale, la Camera arbitrale, salvo errore manifesto e il rispetto del criterio di cui al [punto 4.2](#), si conforma alle indicazioni delle parti del procedimento arbitrale.

4.4 Per le finalità di cui al presente articolo la Camera arbitrale predispone un modello standard utilizzabile dalle parti del procedimento arbitrale ([Appendice, A1](#)).

4.5 Compete in ogni caso agli arbitri la definitiva determinazione del valore della controversia ai fini del versamento della somma di cui all'art. 213, comma 12, CCP. Laddove il valore della controversia indicato dagli arbitri non sia corrispondente a quello previamente indicato nel sito istituzionale, è necessaria adeguata motivazione. In caso di errore manifesto, la Camera arbitrale lo segnala agli arbitri, cui compete la rideterminazione.

4.6 Nel caso di lodo parziale, senza definizione del procedimento, gli arbitri sono tenuti a determinare il valore per la parte decisa anche ai fini del contributo di cui al [punto 4.5](#). La quota residua diviene esigibile nel momento in cui il procedimento arbitrale risulterà altrimenti definito.

4.7 Nel caso di lodo non definitivo, che nemmeno parzialmente definisca il procedimento, la dichiarazione di valore sarà successivamente resa in misura corrispondente alle domande decise. Rimane impregiudicata la necessità della dichiarazione di valore, cui segue l'esigibilità delle corrispondenti somme, nel momento in cui il procedimento arbitrale risulterà comunque definito.

4.8 Nel caso di lodo parziale che decida solo sulle domande principali e non sulle subordinate, il contributo di cui al [punto 4.5](#) sarà interamente ed esclusivamente determinato all'atto del deposito del lodo che decide sulle domande principali, senza alcuna ulteriore considerazione del valore di quelle subordinate da decidere successivamente alla pronuncia del lodo parziale.

[torna all'indice ↑](#)

5. Sede

5.1. La sede dell'arbitrato deve intendersi presso la sede della Camera arbitrale, laddove non vi sia altra indicazione comune delle parti.

5.2. Per l'utilizzo dei locali della sede della Camera arbitrale, i collegi arbitrali, le parti e i loro difensori devono seguire le indicazioni contenute nei provvedimenti eventualmente adottati in merito dal Presidente della

Camera stessa e pubblicati nella apposita sezione del sito istituzionale dell'ANAC, e comunque fare riferimento alla segreteria della Camera arbitrale.

[torna all'indice ↑](#)

6. Termini

6.1. I termini stabiliti dagli arbitri per atti o attività delle parti non possono essere considerati perentori se non nei casi previsti dall'art. 213, comma 11, CCP. In particolare, se previsto:

§ dalla convenzione di arbitrato;

§ in un atto scritto separato;

§ nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati, secondo l'art. 816 bis, c.p.c.

6.2. Con le stesse forme le parti possono anche fissare un termine per la pronuncia del lodo ovvero prorogarlo entro i limiti di legge, purché prima della scadenza. Al di fuori dei casi di proroga automatica, questa va comunicata da una delle parti o dagli arbitri alla Camera arbitrale per l'adozione degli atti eventualmente conseguenti.

6.3. In mancanza di determinazione, il termine per la pronuncia del lodo è quello di legge ([punto 16](#)). Il termine è sospeso nei casi previsti dall'art. 819 bis c.p.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

6.4. La pronuncia del lodo oltre il termine non ne determina la nullità, con salvezza per le parti di far valere la decadenza degli arbitri ai sensi dell'art. 821 c.p.c.. In questo caso, pervenuta la relativa istanza e accertato il decorso del termine, la Camera adotta i provvedimenti conseguenti.

[torna all'indice ↑](#)

7. Quiescenza del procedimento arbitrale

7.1. Qualora anteriormente alla nomina del collegio arbitrale si constati il mancato assolvimento di oneri essenziali rispetto al perfezionamento della stessa, la Camera arbitrale ne dà comunicazione alle parti. Se tale condizione

si protrae per ulteriori 60 (sessanta) giorni, la Camera arbitrale, previa apposita diffida rivolta al soggetto onerato, adotta una delibera di archiviazione del procedimento.

7.2. Successivamente al perfezionamento della nomina del collegio arbitrale, ove si constati la mancanza di qualsivoglia atto del procedimento arbitrale per un tempo superiore a 90 (novanta) giorni, la Camera richiede agli arbitri, dandone notizia alle parti, di confermare l'interesse allo svolgimento dell'incarico. Laddove nei 30 (trenta) successivi, nessuno degli arbitri nominati confermi il proprio interesse, la Camera arbitrale provvede all'archiviazione del procedimento

7.3. Negli stessi termini di cui al [punto 7.2](#), la Camera dispone quando, pur ricevuta da alcuni degli arbitri tale manifestazione di volontà, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione dell'ultima delle dichiarazioni di conferma, non sia intervenuto il versamento dell'acconto di cui all'art. 213, comma 8, CCP, ovvero altro atto idoneo a dare impulso al procedimento arbitrale.

7.4. In tutti i casi in cui è disposta l'archiviazione del procedimento, l'eventuale interesse di una delle parti all'ulteriore corso del giudizio arbitrale richiede la presentazione di una nuova istanza che, occorrendo, dovrà essere munita della designazione di arbitro, anche diverso da quello in precedenza nominato. Rimane in ogni caso ferma la nomina del presidente del collegio arbitrale già effettuata, salvo che lo stesso presidente abbia dichiarato di rinunciarvi o sia sopraggiunta altra causa impeditiva.

[torna all'indice ↑](#)

8. Compensi e costi

8.1. La Camera arbitrale determina il compenso degli arbitri, entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dal regime transitorio stabiliti di cui all'art. 1 dell'Allegato V.1, CCP. Nella determinazione del compenso per il collegio arbitrale è ricompreso l'eventuale compenso per il segretario.

8.2. La Camera arbitrale determina altresì, con apposita delibera, il compenso per la consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi della normativa

indicata dall'art. 1.3 dell'Allegato V.1., CCP, in questo caso tenendo conto dei criteri e dei limiti di matrice giurisprudenziale nella materia.

8.3. Le determinazioni di cui ai punti precedenti sono adottate dalla Camera arbitrale sulla base delle proposte di liquidazione presentate dagli interessati, anche con riguardo alle spese sostenute per i rispettivi incarichi ai sensi dell'art. 814 c.p.c., e sono comunicate agli stessi istanti e alle parti a cura della Segreteria della Camera arbitrale.

8.4. Ciascuna proposta di liquidazione deve essere accompagnata da:

- § indice numerato di tutta la documentazione allegata all'istanza;
- § descrizione dell'incarico svolto
- § indicazione analitica dei riferimenti normativi e criteri seguiti in ordine alla specifica quantificazione della richiesta;
- § relativa documentazione giustificativa, anche in formato digitale;
- § lodo arbitrale, verbali del giudizio arbitrale e, nel caso di nomina del CTU, relazione peritale.

8.5. Ai sensi dell'art. 213, comma 15, CCP e dell'art. 1 dell'Allegato V.1., CCP, l'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, è sottoscritto dal Presidente della Camera arbitrale e costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'art. 633 c.p.c.

8.6. Ai sensi dell'art. 814 c.p.c. le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso e delle spese dovuti agli arbitri per il procedimento arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

8.7. Ai sensi dell'art. 213, comma 12, CCP, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va inoltre corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, un contributo pari all'uno per mille del valore della relativa controversia (punto 4.5).

8.8. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato V.1. CCP, il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del lodo.

8.9. Le somme di cui ai commi precedenti sono direttamente versate all'ANAC. A tal fine, periodicamente, la Camera arbitrale riferisce all'ANAC circa l'inottemperanza dell'obbligo del versamento dell'uno per mille,

affinché, in conformità all'art. 4, comma 2, della delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, l'ANAC stessa possa provvedere all'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti mediante iscrizione a ruolo delle somme non versate, oltre agli interessi legali e alle maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

[torna all'indice ↑](#)

9. Domanda di arbitrato

9.1. Ai sensi dell'art. 213, comma 8, CCP, l'attore trasmette la domanda di arbitrato alla Segreteria della Camera arbitrale, sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura.

9.2. La domanda deve contenere:

- § il nome e il domicilio delle parti;
- § la descrizione della controversia che si sottopone ad arbitrato (retro, [punto 3.1](#));
- § l'indicazione delle domande e del valore economico della controversia (retro, [punto, 4](#));
- § la designazione dell'arbitro di propria competenza;
- § la clausola compromissoria (anche in allegato).

9.3. Ai sensi dell'art. 213, comma 8, CCP, il convenuto trasmette l'atto di resistenza alla Segreteria della Camera arbitrale, sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura.

9.4. L'atto di resistenza contiene:

- § nome e domicilio del convenuto;
- § controdeduzioni;
- § proposizione delle eventuali domande riconvenzionali con l'indicazione del relativo valore economico;
- § designazione dell'arbitro di propria competenza.

[torna all'indice ↑](#)

10. Nomina degli arbitri

10.1. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale (art. 213, comma 4, CCP).

10.2 Possono essere nominati arbitri di parte i soggetti che non si trovano nelle situazioni di cui dall'art. 213, comma 6, CCP, purché di provata indipendenza ed esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce (art. 213, comma 4, CCP). In ogni caso, non possono essere nominati arbitri i membri del Consiglio della Camera arbitrale, i quali sono altresì sottoposti ai divieti e alle incompatibilità, nonché a ogni altro vincolo posto dall'art. 8 del Regolamento. È fatta salva la ricsuzione di cui all'art. 815 c.p.c.

10.3. Ai sensi dell'art. 213, comma 5, CCP, le pubbliche amministrazioni nominano l'arbitro di parte nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione.

10.4. La Camera arbitrale verifica la corrispondenza a legge di ciascuna delle designazioni di parte, anche laddove effettuata in via surrogatoria ai sensi e nei modi di cui all'art. 810 c.p.c.; se la verifica ha esito negativo, la Camera arbitrale ne dà comunicazione alla parte interessata affinché provveda alla sostituzione. Se la non rispondenza a legge è rilevabile a un sommario esame, la suddetta comunicazione può essere fatta immediatamente dal Presidente della Camera arbitrale, che ne dà successiva informativa al Consiglio nella prima seduta utile. Fino alla nuova designazione ad opera della parte interessata, il procedimento di nomina del collegio non può proseguire. Si opera in termini corrispondenti ogni qualvolta si debba per qualsiasi altra ragione procedere alla sostituzione di un arbitro già designato da una parte o nel suo interesse.

10.5. Una volta perfezionato il procedimento di designazione degli arbitri di parte, la Camera arbitrale nomina il Presidente del collegio arbitrale scegliendolo tra i soggetti iscritti all'Albo degli arbitri ([punto 23](#)). A tal fine, la Camera procede a formare una lista di candidati mediante procedura di estrazione informatica, che può essere indetta dal Presidente della Camera anche separatamente dalle sedute consiliari.

10.6. La procedura di sorteggio elettronico, previo avviso alle parti di almeno 3 (tre) giorni e invito a presenziare alle relative operazioni, si tiene nei locali della Camera arbitrale (con accessibilità garantita da collegamento

videotelefonico) con la partecipazione di un Ufficiale della Guardia di Finanza o, in caso di sua assenza o impedimento, di altro soggetto appartenente al nucleo della Guardia di Finanza presso l’Autorità. La procedura di sorteggio viene gestita mediante un algoritmo congegnato in modo tale che:

- i. si procede all'estrazione di 15 (quindici) nominativi tra i soggetti iscritti nell'Albo degli arbitri, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato;
- ii. dalla procedura di estrazione sono esclusi coloro che nel corso di ogni anno solare siano già stati sorteggiati una volta, per un numero di tre successivi sorteggi nel corso del medesimo anno;
- iii. tra i primi undici nominativi estratti, 3 (tre) siano ricompresi in ciascuna delle categorie di cui all’art. 214, comma 7, lett. b) e c), CCP, 5 (cinque) nella categoria di cui di cui all’art. 214, comma 7, lett. d), CCP e 1 (uno) nella categoria di cui all’art. 214, comma 7, lett. a), CCP;
- iv. il sorteggio dei rimanenti 4 (quattro) è effettuato tra le categorie sopra indicate, nel numero di 1 (uno) per ciascuna categoria. Per questa parte la procedura di estrazione è limitata ai soggetti con iscrizione all’Albo degli arbitri in scadenza nei 6 mesi successivi, a condizione che vi sia almeno un soggetto in tale situazione;
- v. per il completamento delle operazioni di sorteggio si procede alla formazione di una lista di riserva, comprendente 1 nominativo per ciascuna categoria di iscritti, che avrà rilevanza solo nel caso di estrazione – nella lista “primaria” – di uno o più soggetti nelle situazioni di cui al [punto 10.2](#) (con la conseguenza che in caso negativo tale lista “secondaria” non verrà presa in considerazione nei sorteggi successivi ai fini della applicazione della previsione di esclusione di cui al precedente [punto \(ii\)](#)).

10.7. Il verbale inerente al sorteggio è immediatamente trasmesso alle parti, per la formulazione di eventuali osservazioni entro le successive 48 ore. Tale termine dilatorio viene omesso qualora le parti, per ragioni di urgenza, chiedano congiuntamente l’immediata nomina del terzo arbitro, rinunciando alla facoltà sopraindicata, ovvero il Consiglio della Camera arbitrale, motivando, si determini altrimenti per la nomina immediata. Si procede quindi alla nomina del soggetto facente funzione di terzo arbitro, assicurando trasparenza, rotazione e competenza in relazione all’oggetto dell’arbitrato. In particolare, la scelta del Presidente tiene conto della natura delle problematiche coinvolte nella controversia e della “competenza” personale avuto riguardo alle attitudini rivelate da studi scientifici o derivanti dalla particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.

10.8. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale procede alla nomina dell'intero collegio e alla determinazione della misura e delle modalità di deposito dell'acconto di cui all'art. 213, comma 8, CCP. La nomina e la determinazione sono comunicate alle parti. La nomina è altresì comunicata ai singoli membri del collegio arbitrale ai fini dell'accettazione della stessa ([punto 11](#)).

10.9. Salva diversa determinazione della Camera arbitrale con riferimento al valore del procedimento arbitrale, il deposito in acconto dovuto dalle parti è quantificato in via generale e forfettaria nella misura di 15.000,00 euro. Fanno eccezione a tale regola procedimenti arbitrali in cui il presumibile valore della controversia, come determinato ai sensi del [punto 4](#), rientri nel primo degli scaglioni previsti per la definizione dei compensi dal pertinente DM, nel qual caso il deposito è dovuto di regola nella misura di 12.000 euro. Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale pro quota, l'altra può anticipare la totalità delle spese entro i 15 (quindici) giorni dall'apposita comunicazione della Camera arbitrale. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato, né l'amministrazione del procedimento arbitrale, né la costituzione del collegio possono avere corso.

10.10. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui all'art. 213, commi 4, 5, e 6 CCP determina la nullità del lodo (art. 213, comma 7, CCP).

[torna all'indice ↑](#)

11. Accettazione degli arbitri

11.1. Ricevuta la comunicazione del provvedimento di nomina, i singoli membri del collegio arbitrale sono tenuti a trasmettere, entro 15 (quindici) giorni, alla Segreteria della Camera arbitrale, una dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico arbitrale e di insussistenza di situazioni rilevanti ai fini di cui all'art. 815 c.p.c. e agli artt. 213, commi 4 e 6, CCP, nonché di accettazione del Codice deontologico degli arbitri camerali.

11.2. Ai sensi dell'art. 813, comma 1, c.p.c., entro la data della prima riunione del collegio, deve comunque risultare, a pena di nullità dell'accettazione, la dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815 c.p.c., primo comma, ovvero la relativa insussistenza anche ai fini della prova dell'indipendenza a norma dell'art.

213, comma 4 e 6, CCP. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la riconsuazione, la parte può richiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze prima indicate, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813bis c.p.c. È fatta salva la facoltà di riconsuazione di cui all'art. 815 c.p.c.

11.3. L'accettazione e le dichiarazioni sono rese su modello standard messo a disposizione dalla Camera arbitrale ([Appendice, A2](#)), fermo restando che la dichiarazione di cui al [punto 11.2](#) può essere resa anche separatamente, entro la data della prima riunione.

11.4. Ricevute le dichiarazioni dei singoli membri del collegio arbitrale, la Camera arbitrale può, nei 10 (dieci) giorni successivi, per quanto di competenza e comunque a sua conoscenza, formulare rilievi circa la veridicità e la completezza delle dichiarazioni rese.

11.5. In caso non vengano formulati rilievi da parte della Camera ai sensi del [punto 11.4](#) e le parti, ovvero anche una sola di esse all'esito del mancato adempimento dell'altra, abbiano proceduto al versamento del deposito in acconto del contributo dovuto, il procedimento per la nomina deve intendersi perfezionato e la Camera arbitrale ne dà comunicazione ai soggetti interessati.

[torna all'indice ↑](#)

12. Nomina del segretario, formazione e trasmissione atti

12.1. Ai sensi dell'art. 213, comma 8, CCP, il Presidente del collegio arbitrale nomina, ove ritenuto necessario, il segretario del collegio arbitrale, scegliendolo dall'elenco dei segretari dei collegi arbitrali tenuto dalla Camera arbitrale ([punto 25](#)).

12.2. La nomina è comunicata alla Camera arbitrale, che nei 10 (dieci) giorni successivi, può avanzare rilievi circa la eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità, ovvero al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione degli incarichi e del limite di contemporaneo svolgimento degli incarichi stessi, di cui al successivo [punto 25.8](#).

[12.3.](#) Al segretario compete la tenuta del fascicolo d'ufficio e del fascicolo delle liquidazioni, la stesura dei verbali delle udienze, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio. Gli atti e documenti dell'arbitrato sono custoditi dal segretario fino al deposito del lodo presso la Camera arbitrale, o comunque fino alla definizione del procedimento.

[12.4.](#) Nel caso in cui il Presidente del collegio arbitrale non abbia proceduto alla nomina del segretario, gli atti comunque afferenti al giudizio arbitrale devono essere da lui, o da arbitro delegato dal collegio senza alcuna formalità, trasmessi alla segreteria della Camera arbitrale in formato digitale, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it. Per l'ipotesi di copia di esemplari analogici, la documentazione, riprodotta in formato PDF non modificabile, dovrà essere trasmessa al medesimo indirizzo, con la relativa attestazione di conformità.

[12.5.](#) Nel caso di avvenuta nomina del segretario, rimane comunque ferma la preferenza per lo svolgimento delle attività, delle comunicazioni, nonché degli atti del procedimento, in formato digitale. In questo caso è altresì di competenza del segretario quanto ulteriormente previsto al [punto 12.4](#) con riferimento alla conservazione e comunicazione della documentazione con relativa attestazione di conformità.

[torna all'indice ↑](#)

13. Udienze e tentativo di conciliazione

[13.1.](#) Concluso il procedimento per la nomina del collegio arbitrale ed effettuato il deposito in acconto di cui all'art. 213, comma 8, CCP, il collegio arbitrale si costituisce, ad iniziativa del presidente, entro i successivi 20 (venti) giorni. Della costituzione del collegio è dato atto in apposito verbale, che viene trasmesso alle parti e alla segreteria della Camera arbitrale.

[13.2.](#) Le udienze sono fissate dal collegio arbitrale, o per delega di questo, dal suo presidente. Ove la sede dell'arbitrato sia stabilita presso la Camera arbitrale, per la fissazione delle udienze deve tenersi conto della disponibilità dei locali o della piattaforma digitale di comunicazione audiovisiva resi fruibili dalla stessa Camera arbitrale. Le date relative sono di volta in volta comunicate anche alla Segreteria della Camera arbitrale.

13.3. Nella prima udienza successiva alla costituzione, il collegio arbitrale esperisce tentativo di conciliazione tra le parti. Dell'avvenuto tentativo il collegio redige apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dagli arbitri, contenente, in caso di esito positivo anche solamente parziale, i modi e i termini dell'intervenuto accordo; in tale caso il verbale viene trasmesso anche alla segreteria della Camera arbitrale, per l'iscrizione in apposito registro. La conciliazione in corso di giudizio rimane sempre possibile.

[torna all'indice ↑](#)

14. Poteri cautelari e istruttoria

14.1. Ai sensi dell'art. 818 c.p.c., le parti, con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari, purché non vietate da norme inderogabili. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. Il collegio si pronuncia con ordinanza: la data di relativa acquisizione al fascicolo d'ufficio è rilevante a norma dell'art. 818-bis c.p.c. Su richiesta di parte, un esemplare ne viene munito di apposita attestazione.

14.2. Ai sensi dell'art. 213, comma 10, CCP, nel giudizio arbitrale sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal c.p.c., con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

14.3. Ove sia disposta la consulenza tecnica, il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali, nel rispetto delle forme e dei termini fissati dalla relativa ordinanza istruttoria.

[torna all'indice ↑](#)

15. Nomina consulente tecnico

15.1 Il collegio arbitrale può nominare, su istanza di parte o d'ufficio, un consulente tecnico, da individuare nell'elenco dei periti tenuto dalla Camera arbitrale. In tal caso richiede alla Camera arbitrale di provvedere alla relativa designazione, indicandone contestualmente le caratteristiche professionali ritenute necessarie.

[15.2](#) La Camera arbitrale provvede in conformità alla richiesta curando che per il perito individuato nell'elenco non ricorrano le cause di inconferibilità o di incompatibilità dell'incarico di cui all'art. 213, comma 6, e all'art. 214, comma 9, CCP, in quanto applicabili, e assicurando altresì il rispetto del principio di rotazione degli incarichi. Il termine per l'espletamento dell'incarico da parte del consulente tecnico decorre dal conferimento.

[15.3](#) La eventuale nomina di ausiliari da parte del consulente tecnico per l'avvalimento di attrezzature o professionalità ultronee a quelle possedute dallo stesso consulente deve essere autorizzata dal collegio arbitrale e comunicata alla Camera arbitrale, anche ai fini del [punto 15.2](#).

[torna all'indice ↑](#)

16. Lodo arbitrale

[16.1](#) Il lodo deve essere pronunciato entro 240 (duecentoquaranta) giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri, fatta salva diversa determinazione delle parti nelle forme e secondo le modalità previste dal precedente [punto 6.2](#).

[16.2](#) Ai sensi del dell'art. 213, comma 12, CCP, il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale, di cui è data comunicazione alle parti.

[16.3](#) Ai sensi dell'art. 213, comma 13, CCP, il deposito del lodo presso la Camera arbitrale, con la conseguente iscrizione nel registro annuale dei lodi, è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio, ovvero con le modalità informatiche e telematiche determinate dall'ANAC con la delibera n. 48 del 30 gennaio 2019, anche ai fini dell'assolvimento dei relativi obblighi fiscali. Tale deposito precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 825 c.p.c., per i cui adempimenti, su richiesta di parte, il rispettivo originale è restituito con attestazione dell'avvenuto deposito. Il deposito del lodo oltre il termine previsto costituisce violazione dei doveri di diligenza ed efficienza stabiliti dal codice deontologico degli arbitri camerali, rilevante anche ai fini del compenso ([punto 8](#)).

16.4 Ai sensi dell'art. 213, comma 14, CCP, il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

[torna all'indice ↑](#)

17. Pubblicità

17.1 Ai sensi dell'art. 214, comma 8, CCP, i dati essenziali del procedimento arbitrale, come ivi individuati e in corrispondenza con la loro progressiva formazione nel corso del procedimento stesso, sono tempestivamente pubblicati nella sezione intestata alla Camera arbitrale del sito istituzionale ANAC. I lodi sono pubblicati nella suddetta sezione previa anonimizzazione dei dati a protezione delle persone fisiche che non abbiano esercitato alcuno dei ruoli funzionali propri dei procedimenti arbitrali, ferma restando, ai sensi dell'art. 52, comma 6, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. e ii., la facoltà della parte interessata, con istanza motivata presentata prima della pronuncia del lodo e accolta dal collegio arbitrale, di chiedere che su questo sia apposta un'annotazione volta a impedire che, in caso di sua divulgazione, vi siano indicate le proprie generalità e gli altri dati personali che permettono l'identificazione della parte medesima.

17.2 L'accesso agli atti amministrativi della Camera arbitrale assunti nell'ambito dell'esercizio delle funzioni regolate con le disposizioni di cui alla presente [Guida](#) è consentito nei casi e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi adottato dall'ANAC con delibera del 24 ottobre 2018, mentre l'accesso agli atti e documenti dei procedimenti arbitrali è consentito ai sensi degli artt. 743 e ss. c.p.c., previa comunque anonimizzazione dei dati non pertinenti.

[torna all'indice ↑](#)

Sezione II – Accordi bonari

18. Domanda di indicazione di una lista di esperti da parte del RUP

18.1 La richiesta di indicazione di una lista di esperti può essere formulata dal RUP, comunque entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione delle riserve da parte del direttore dei lavori.

18.2 Nella richiesta, il RUP è tenuto a:

§ specificare l'oggetto del contendere;

§ dichiarare l'ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 210, comma 1, CCP.

18.3 La richiesta è accompagnata da una breve relazione, dalla copia del contratto, dalla relazione riservata del direttore dei lavori, da ogni altro documento utile a valutare la competenza specifica richiesta in capo agli esperti. Nell'istanza presentata alla Camera arbitrale ai fini della richiesta in oggetto il RUP deve altresì attestare, ove sia stato costituito il CCT, che le parti abbiano dichiarato che non intendono riconoscere alle determinazioni dello stesso la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. e quindi non intendono rinunciare a far valere le riserve mediante accordo bonario.

[torna all'indice ↑](#)

19. Criteri per l'individuazione degli esperti per i procedimenti di accordo bonario

19.1 La Camera Arbitrale individua i 5 (cinque) nominativi della lista da sottoporre al RUP e al soggetto che ha formulato le riserve scegliendoli fra gli iscritti nell'albo degli arbitri e/o nell'elenco dei periti ([punti 23 e 24](#)).

19.2 L'identificazione degli esperti inseriti nella lista avviene con riferimento alle competenze specifiche richieste dall'oggetto del contratto, e alla tipologia delle questioni per cui si controverte. È altresì tenuta in considerazione la specificità del caso, nonché la tipologia di conflitto sorta tra le parti.

19.3 La lista è prontamente comunicata al RUP.

19.4 Il RUP è tenuto a comunicare prontamente alla Camera arbitrale il raggiungimento, o meno, dell'intesa sulla nomina dell'esperto nei termini di 15 giorni dalla trasmissione della lista ai fini della eventuale nomina diretta ([punto 20](#)).

19.5 In caso di nuova richiesta da parte del RUP, si applica integralmente la disciplina di cui ai [punti 19-21](#), fatto salvo che, in applicazione dei principi di imparzialità e di rotazione, l'eventuale nuova lista di nominativi formulata dalla Camera arbitrale avrà composizione completamente diversa dalla lista formata in precedenza.

[torna all'indice ↑](#)

20. Nomina diretta dell'esperto da parte della Camera arbitrale

20.1 Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della lista da parte della Camera arbitrale, se non vi è l'intesa sulla nomina dell'esperto, la Camera arbitrale vi provvede direttamente.

20.2 La Camera arbitrale, sulla presunzione di pari idoneità dei designati e in assenza di motivate osservazioni pervenute dalle parti, procede di regola mediante sorteggio all'individuazione del nominativo dell'esperto all'interno della lista di esperti. Tale sorteggio si svolge, previa comunicazione alle parti, in seduta pubblica, con accessibilità garantita da collegamento videotelefonico, nel corso della prima riunione utile del Consiglio della Camera arbitrale successiva al termine di cui al [punto 20.1](#).

20.3 Per il sorteggio sono seguite modalità anche informatiche, comunque idonee a garantire la casualità della scelta.

20.4 L'esito del sorteggio e la conseguente nomina sono comunicati alle parti della procedura di accordo bonario ai fini di ogni attività conseguente.

20.5 Nel caso di nomina dell'esperto da parte della Camera arbitrale, la stessa ne determina il compenso entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Allegato V.1, CCP.

[torna all'indice ↑](#)

21. Incompatibilità

21.1 Non possono essere inseriti nella lista predisposta dalla Camera arbitrale, né comunque nominati quali esperti della procedura di accordo bonario coloro i quali versino nelle situazioni di conflitto di interesse ai sensi del CCP.

21.2 Non possono altresì essere inseriti nella lista predisposta dalla Camera arbitrale, né comunque nominati quali esperti della procedura di accordo bonario, coloro i quali:

§ abbiano svolto qualsiasi altra funzione, tecnica e/o amministrativa, relativa al contratto della cui esecuzione si controverte;

§ nel biennio antecedente abbiano collaudato e/o verificato altra prestazione contrattuale concernente una delle parti della procedura di accordo bonario;

§ abbiano ricoperto e/o ricoprono la carica di amministratore dell'ente pubblico parte del contratto della cui esecuzione si controverte;

§ abbiano ricoperto e/o ricoprono la carica di amministratore dell'impresa privata parte del contratto, o di altra a questa collegata, della cui esecuzione si controverte;

§ nel biennio antecedente siano stati dipendenti di una delle parti della procedura di accordo bonario.

21.3 Rimangono ferme le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.

21.4 Coloro i quali hanno svolto l'incarico di esperto non possono successivamente essere nominati arbitri o consulenti nell'eventuale giudizio instaurato con riferimento al contratto cui la procedura di accordo bonario si riferisce.

21.5 Coloro i quali hanno svolto l'incarico di esperto non possono essere successivamente nominati esperti in caso di reiterazione del procedimento di accordo bonario per riserve ulteriori e diverse.

[torna all'indice ↑](#)

22. Obblighi deontologici

22.1 Coloro i quali sono nominati esperti per le procedure di accordo bonario sono tenuti al rispetto, nei limiti di compatibilità, del [Codice deontologico](#).

[torna all'indice](#) ↑

Sezione III – Albi ed elenchi presso la Camera arbitrale

23. Iscrizione all'Albo degli arbitri

23.1 Possono essere iscritti all'albo degli arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- A. magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, magistrati e giudici tributari a riposo;
- B. avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione;
- C. ingegneri e architetti;
- D. professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, nelle materie giuridiche e tecniche;
- E. dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

23.2 È richiesto il possesso dei requisiti specifici previsti dall'art. 214, comma 7, CCP, per come chiariti dalla Camera arbitrale ([Appendice, A3](#)).

23.3 Ai fini dell'iscrizione all'Albo l'interessato presenta una domanda redatta secondo il modello standard elaborato dalla Camera ([Appendice, A4](#)), corredata da curriculum vitae e da adeguata documentazione

comprovante i requisiti di legge. La domanda è trasmessa mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it.

23.4 Con la domanda l'interessato dichiara di accettare il Codice deontologico degli arbitri camerali e le condizioni per l'espletamento degli incarichi disposte dall'art. 214, comma 9, CCP.

23.5 L'iscrizione all'albo degli arbitri ha validità triennale, decorrente dal giorno della seduta del Consiglio camerale nella quale la domanda è stata accolta, e può essere nuovamente conseguita, con le stesse modalità, decorsi due anni dalla scadenza del triennio.

23.6 Nel caso di sopravvenienze che possano risultare ostative alla permanenza nell'Albo e delle quali la Camera arbitrale sia comunque venuta a conoscenza, all'interessato è data formale comunicazione dell'avvio del procedimento, ammettendolo alle relative controdeduzioni, al fine dell'eventuale provvedimento di cancellazione.

23.7 Durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

23.8 Rimane ferma, ove applicabile, la disciplina di cui all'art. 53 del TUPI in tema di incompatibilità e divieto di cumulo di incarichi e impieghi.

[torna all'indice ↑](#)

24. Iscrizione all'Elenco dei periti

24.1 L'Elenco dei periti costituisce una sezione separata dell'Albo degli arbitri, cui possono iscriversi i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.

24.2 Ai fini dell'iscrizione all'Elenco l'interessato presenta una domanda redatta secondo il modello standard elaborato dalla Camera ([Appendice, A4](#)) corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti previsti, oltre all'indicazione della specifica qualificazione

professionale con facoltà di indicare, nell'ambito di questa, una o più specializzazioni, nel numero massimo di cinque. A tal fine è richiesta l'indicazione dei codici di classificazione di cui al Vocabolario comune degli appalti pubblici – CPV, ovvero dei pertinenti settori disciplinari secondo classificazione CP2011.

24.3 Con la domanda l'interessato dichiara di accettare il Codice deontologico degli arbitri camerali per quanto applicabile e le condizioni per l'espletamento degli incarichi disposte dall'art. 214, comma 9, CCP.

24.4 La domanda è trasmessa mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it.

24.5 Si applica quanto stabilito ai [punti 23.5, 23.6 e 23.8](#).

[torna all'indice ↑](#)

25. Iscrizione all'Elenco dei segretari dei collegi arbitrali

25.1 Possono essere iscritti all'Elenco dei segretari:

§ i dipendenti di ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione;

§ i funzionari delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

25.2 È richiesto il possesso dei requisiti specifici previsti dall'art. 2, comma 5, all. V.1., CCP:

§ diploma di laurea di in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche;

§ un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

25.3 Ai fini dell'iscrizione all'Elenco l'interessato presenta una domanda redatta secondo il modello standard elaborato dalla Camera ([Appendice, A5](#)).

25.4 La domanda è trasmessa mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it.

25.5 Con la domanda l'interessato dichiara di accettare, per quanto compatibile, il Codice deontologico degli arbitri camerali e le condizioni per l'espletamento degli incarichi disposte dall'art. 214, comma 9, CCP.

25.6 L'appartenenza all'Elenco dei segretari dura per un triennio e decorre dalla data della delibera del Consiglio di iscrizione nell'elenco stesso. Entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza di ogni triennio, i funzionari iscritti, ove interessati, devono confermare, con apposita comunicazione ([Appendice, A6](#)), la permanenza dei requisiti di ammissione, cui seguirà apposita determinazione di presa d'atto da parte del Consiglio della Camera arbitrale. Scaduto il triennio, l'iscrizione è sospesa fino alla ricezione della predetta comunicazione e alla data della successiva determinazione di presa d'atto.

25.7 All'atto del conferimento di ogni incarico di segretario, la Camera arbitrale ne dà comunicazione all'amministrazione di appartenenza, ai fini della autorizzazione allo svolgimento dell'incarico stesso, secondo la disciplina prevista dal rispettivo ordinamento.

25.8 L'incarico di segretario non è cumulabile con quella di perito camerale.

25.9 Ciascun funzionario iscritto nell'elenco non può svolgere contemporaneamente più di due incarichi di segretario nei procedimenti arbitrali presso la Camera arbitrale. Solo in caso di stretta necessità per carenza di soggetti selezionabili e previa verifica da parte della Camera arbitrale, è possibile il conferimento di un terzo incarico in situazione di contemporaneità, fermi i doveri od obblighi del designato nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza.

25.10 Il funzionario iscritto all'elenco può rifiutare non più di un incarico di segretario per ciascun anno di iscrizione all'elenco, a pena di decadenza dall'iscrizione. In caso di intervenuta decadenza può essere presentata nuova istanza di iscrizione al termine del triennio di riferimento con la presentazione del modulo per la domanda di iscrizione di cui al [punto 25.2](#).

25.11 Ai fini della copertura degli oneri relativi alla tenuta dell'elenco, i soggetti aventi titolo all'iscrizione devono versare una quota pari a € 50,00 per ogni triennio di iscrizione. Il versamento della quota e l'invio della relativa ricevuta devono essere effettuati a seguito della richiesta contenuta nella nota di comunicazione dell'avvenuta iscrizione da parte della Camera arbitrale ovvero della comunicazione di conferma da parte del funzionario

interessato di cui al [punto 25.5](#). Il mancato versamento, iniziale o al termine di ogni triennio, determina la sospensione dell'iscrizione nell'elenco fino all'effettuazione dello stesso.

[torna all'indice ↑](#)

Disposizioni finali

26. Efficacia

26.1 Le indicazioni operative contenute nella presente [Guida](#), così come ogni successiva modifica, si applicano dal giorno della sua pubblicazione nella sezione intestata alla Camera arbitrale del sito istituzionale dell'ANAC. Alla stessa data cessano di avere applicazione tutti gli atti generali precedenti e in particolare:

§ [Comunicato della Camera Arbitrale numero 1 del 26/02/2016](#)

§ [Comunicato della Camera Arbitrale numero 2 del 28/04/2016](#)

§ [Comunicato della Camera Arbitrale numero 3 del 19/05/2016](#)

§ [Comunicato della Camera Arbitrale numero 5 del 15/06/2016](#)

§ [Comunicato della Camera Arbitrale numero 6 del 14/07/2016](#)

§ [Comunicato della Camera Arbitrale numero 7 del 16/09/2016](#)

§ [Comunicato della Camera Arbitrale numero 8 del 19/10/2016](#)

§ [Comunicato della Camera arbitrale numero 1 del 06/05/2020](#)

[torna all'indice ↑](#)

Appendice

[A1. Modello per la determinazione del valore della controversia](#)

[A2. Modello per l'accettazione della nomina quale componente del collegio arbitrale](#)

[A3. Modello per l'iscrizione all'Albo degli arbitri](#)

[A4. Modello per l'iscrizione all'Elenco dei periti](#)

[A5. Modello per l'iscrizione all'Elenco dei Segretari dei collegi arbitrali](#)

[A6. Modello Conferma per l'iscrizione all'Elenco dei Segretari dei collegi arbitrali](#)

[torna all'indice ↑](#)